

Traduzione

Accordo quadro

tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan concernente l'assistenza tecnica, la cooperazione finanziaria e l'assistenza umanitaria

Concluso il 6 marzo 2018 e come modificato il 7 marzo 2020

Entrato in vigore con scambio di note il 20 aprile 2020

(Stato 20 aprile 2020)

Il Consiglio federale svizzero

(di seguito «Svizzera»)

e

il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan

(di seguito «Afghanistan»),

di seguito congiuntamente denominati «Parti»,

intendendo potenziare i legami di amicizia esistenti tra i due Paesi;

desiderosi di rafforzare tali relazioni e di sviluppare una fruttuosa cooperazione umanitaria, tecnica e finanziaria tra i due Paesi;

consapevoli che lo sviluppo di tale cooperazione tecnica e finanziaria come anche dell'assistenza umanitaria contribuirà alla crescita inclusiva, alla creazione di istituzioni efficaci e al miglioramento delle condizioni sociali ed economiche in Afghanistan;

riaffermando il loro impegno a favore di una democrazia pluralista basata sullo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

garantendo di impegnarsi, attraverso attività di cooperazione, al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile, in linea con le priorità nazionali identificate nel «quadro per l'autosufficienza attraverso la responsabilità reciproca» (Self-Reliance for Mutual Accountability Framework, SMAF), e formulato chiaramente nel Quadro nazionale di pace e sviluppo afghano (Afghanistan National Peace and Development Framework, ANPDF) e nei relativi programmi di priorità nazionale (National Priority Programs, NPP);

riaffermando il loro sostegno nei confronti del Programma d'azione di Accra, della Dichiarazione di Parigi del 2005, del Partenariato di Busan per una cooperazione allo sviluppo efficace e del nuovo accordo per l'impegno negli Stati fragili (New Deal for Engagement in Fragile States);

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Base della cooperazione

Il rispetto dei diritti umani e dei principi democratici, come espressi in particolare nella Dichiarazione universale dei diritti umani, ispira le politiche interne ed esterne delle Parti e costituisce un elemento essenziale del presente Accordo, alla stregua dei suoi obiettivi.

Art. 2 Obiettivi

1. Il presente Accordo quadro fissa le regole e le procedure per la gestione e la realizzazione dei progetti sostenuti dalla Svizzera.

2. Entro i limiti delle legislazioni nazionali delle Parti, il presente Accordo intende agevolare la realizzazione di progetti di assistenza tecnica, umanitaria e finanziaria in Afghanistan. Questi progetti mirano a supportare il processo di trasformazione e di riforma in Afghanistan e a contribuire allo sviluppo socioeconomico sostenibile, compresi la governance e il rispetto dei diritti umani. I progetti sono volti, in particolare, ad alleviare le difficoltà cui sono confrontati i gruppi più vulnerabili della società afghana.

3. Le Parti acconsentono a coordinare la loro cooperazione allo sviluppo con il Quadro nazionale di pace e sviluppo afghano (Afghanistan National Peace and Development Framework, ANPDF), i programmi di priorità nazionale afghani (Afghan National Priority Programs) e il messaggio concernente la cooperazione internazionale della Svizzera nonché la strategia svizzera di cooperazione per l'Afghanistan.

Art. 3 Definizioni

Ai fini del presente Accordo valgono, sempreché il contesto non richieda un'interpretazione diversa, le seguenti definizioni:

- a) «progetto»: progetti e programmi specifici finanziati o sostenuti dalla Svizzera;
- b) «mandato»: rapporto contrattuale per cui la parte mandataria acconsente a svolgere un compito specifico per conto della Direzione dello sviluppo e della cooperazione svizzera (DSC) in conformità con una descrizione del servizio, un manuale delle specifiche e/o un documento di progetto;
- c) «organismo di esecuzione»: qualsiasi autorità pubblica, persona giuridica pubblica o privata come pure organizzazione nazionale, internazionale o multilaterale che gode del riconoscimento di entrambe le Parti e agisce su mandato della Svizzera al fine di attuare progetti specifici di cui all'articolo 4;
- d) «Direzione dello sviluppo e della cooperazione» (di seguito «DSC»): è parte del Dipartimento federale degli affari esteri e, in quanto tale, gode dei privilegi e delle immunità previsti nella Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961¹ sulle relazioni diplomatiche;

¹ RS 0.191.01

- e) «rappresentante della DSC»: tutti gli impiegati permanenti all'estero di un ufficio della DSC o di un suo distaccamento; «personale straniero»: tutti gli impiegati stranieri assunti per un breve o lungo periodo a supporto degli organismi di esecuzione, i consulenti impiegati dalla DSC e gli impiegati e i consulenti di ONG svizzere sostenute finanziariamente dalla DSC;
- f) «persona di accompagnamento» del rappresentante della DSC o del personale straniero a cui è affidato l'incarico di realizzare i progetti previsti nell'ambito del presente Accordo:
 - i. coniuge,
 - ii. tutti i figli non sposati che non hanno ancora compiuto i 25 anni;
- g) «bene»: prodotti, materiali, veicoli, macchinari, attrezzature e altri beni messi a disposizione dalla Svizzera o dagli organismi di esecuzione all'Afghanistan per progetti effettuati nel quadro del presente Accordo oppure qualsivoglia altro bene fornito all'Afghanistan nel quadro degli accordi specifici relativi ai progetti.

Art. 4 Campo di applicazione

Le disposizioni del presente Accordo si applicano:

1. ai progetti concordati tra, da un lato, la Svizzera e, dall'altro, l'Afghanistan e/o le relative autorità centrali, regionali e comunali competenti sul territorio afghano, in conformità alle leggi e ai regolamenti afghani;
2. ai progetti concordati tra la Svizzera e organizzazioni o istituzioni in Afghanistan per i quali entrambe le Parti o i loro rappresentanti autorizzati hanno convenuto di applicare, per analogia, le disposizioni dell'articolo 5 del presente Accordo;
3. ai progetti diretti da organizzazioni o istituzioni di diritto pubblico o privato di uno dei due Paesi per i quali la Svizzera e l'Afghanistan o i loro rappresentanti autorizzati hanno convenuto di applicare, per analogia, le disposizioni dell'articolo 5 del presente Accordo quadro;
4. ai progetti futuri, ai progetti in corso alla data dell'entrata in vigore del presente Accordo o ai progetti in preparazione prima dell'entrata in vigore del presente Accordo.

Art. 5 Modalità di sostegno

1. La definizione dei settori prioritari in materia di cooperazione è oggetto di negoziazioni tra le Parti e si basa principalmente sull'ANPDF, sui programmi di priorità nazionale afghani e sul messaggio concernente la cooperazione internazionale della Svizzera nonché sulla strategia svizzera di cooperazione per l'Afghanistan.
2. Le Parti si impegnano a fornire un'assistenza equilibrata a livello geografico, in linea con l'ANPDF e i programmi di priorità nazionale afghani.

3. L'ammontare annuo del sostegno messo a disposizione dalla Svizzera è sottoposto all'approvazione del Parlamento svizzero e delle autorità competenti. La Svizzera informa l'Afghanistan sull'ammontare e le modalità del sostegno a cadenza annuale nel quadro del dialogo sulla cooperazione allo sviluppo (Development Cooperation Dialogue, DCD).

Art. 6 Forme di cooperazione

1. La cooperazione può assumere la forma di assistenza tecnica, cooperazione finanziaria o assistenza umanitaria, incluso l'aiuto di emergenza.

- a) L'*assistenza tecnica* all'Afghanistan è fornita dalla Svizzera sotto forma di trasferimento di know-how mediante formazione, consulenza o altri servizi, come pure sotto forma di fornitura di materiali ed equipaggiamenti necessari alla buona realizzazione dei progetti.
- b) La *cooperazione finanziaria* con l'Afghanistan è fornita dalla Svizzera sotto forma di supporto finanziario a progetti o programmi attuati dal Governo afghano.
- c) L'*assistenza umanitaria* all'Afghanistan, incluso l'aiuto di emergenza, è fornita dalla Svizzera sotto forma di beni, servizi, esperti e contributi finanziari. I progetti nell'ambito dell'assistenza umanitaria sono destinati ai gruppi più vulnerabili della società afghana e contribuiscono a rafforzare le capacità delle organizzazioni umanitarie locali e nazionali. Le sovvenzioni per l'assistenza umanitaria saranno fornite alla popolazione colpita a fronte di una valutazione dei singoli casi in risposta a necessità urgenti riconosciute a livello internazionale.
- d) Tutte le altre forme di cooperazione di comune interesse che non sono menzionate in modo specifico nel presente Accordo devono essere oggetto di un accordo, sotto forma di un allegato al presente Accordo o di un accordo singolo.

2. La cooperazione può essere realizzata su base bilaterale o in collaborazione con altri donatori o organizzazioni multilaterali.

Art. 7 Privilegi e immunità

1. L'Ufficio della DSC o i suoi distaccamenti e tutti i rappresentanti della DSC accreditati in Afghanistan, come anche le loro persone di accompagnamento, godono dei privilegi e delle immunità previsti nella Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961² sulle relazioni diplomatiche.

2. Per facilitare l'attuazione di ogni progetto di cooperazione, l'Afghanistan esonera da ogni genere di tasse dirette e indirette tutte le attrezzature e i servizi forniti dalla Svizzera gratuitamente e su mandato, nonché l'attrezzatura importata temporaneamente, necessaria alla realizzazione dei progetti nell'ambito del presente Accordo.

² RS 0.191.01

3. I fornitori di servizi e i partner di progetto afgani, definiti come persone fisiche con residenza permanente in Afghanistan e persone giuridiche registrate esclusivamente in Afghanistan, sono personalmente responsabili del pagamento delle tasse applicabili secondo la legge afgana e il presente Accordo. La Svizzera non trattiene le tasse per i fornitori di servizi e i partner.
4. L'Afghanistan concede, con l'esonero di tasse e dazi doganali, tutti i permessi necessari all'importazione e all'esportazione dell'attrezzatura indispensabile per attuare i progetti in virtù del presente Accordo.
5. L'Afghanistan accetta che, per le procedure di pagamento relative ai progetti di cooperazione finanziaria, possono essere designati, sulla base di accordi stipulati tra i partner dei singoli progetti, agenti finanziari operanti per conto dei relativi partner di progetto. Per i pagamenti nella valuta locale (AFN) possono essere costituiti fondi di contropartita o aperti conti speciali con detti agenti finanziari in conformità alla legislazione afgana. I partner del progetto decidono congiuntamente circa l'uso di tali fondi depositati.
6. Il personale straniero e i partner di progetto in virtù del presente Accordo sono esenti da qualsiasi tassa sul reddito e dalla trattenuta di tasse su rendite come anche da altre tasse, dazi doganali, imposte e oneri sui loro beni personali ai sensi della legge afgana. Sono autorizzati a importare e riesportare tutti i loro beni personali e professionali. Secondo il presente Accordo, l'Afghanistan fornisce al personale straniero e alle persone di accompagnamento, come anche alle persone di accompagnamento dei rappresentanti della DSC, tutti i permessi di lavoro e di soggiorno e i documenti affini richiesti ai sensi della legge.
7. L'Afghanistan non ritiene responsabile il personale straniero a cui è affidato l'incarico di realizzare i progetti per i danni che potrebbe causare durante l'esercizio dei suoi compiti nell'ambito del presente Accordo, eccetto nei casi di cattiva condotta intenzionale o di negligenza grave.
8. L'Afghanistan è responsabile della sicurezza dei rappresentanti della DSC e del personale straniero nonché delle loro persone di accompagnamento e accorda a queste persone agevolazioni di rimpatrio.
9. Entro i limiti della sua legislazione nazionale, l'Afghanistan rilascia senza indugio i visti d'entrata per le categorie di persone di cui all'articolo 3 paragrafo e) e f).
10. L'Afghanistan coadiuva i rappresentanti della DSC e il personale straniero nello svolgimento dei loro compiti e procura loro tutta la documentazione e le informazioni necessarie.
11. L'Afghanistan agevola le procedure di trasferimento internazionale di valuta estera operate nel quadro dei progetti.
12. Gli organismi di esecuzione cui è affidato l'incarico di realizzare i progetti sono autorizzati ad assumere direttamente personale afgano con contratti a breve o lungo termine.

Art. 8 Clausola anticorruzione

Le Parti condividono un interesse comune nella lotta contro la corruzione, che pregiudica il buongoverno e il corretto impiego delle risorse necessarie allo sviluppo oltre a compromettere una concorrenza equa e trasparente, fondata sul prezzo e sulla qualità. Le Parti dichiarano pertanto l'intenzione di unire i propri sforzi nella lotta contro la corruzione e dichiarano in particolare che ogni offerta, dono, pagamento, compenso o vantaggio di qualsiasi tipo, concesso direttamente o indirettamente a qualsivoglia persona in vista di farsi aggiudicare un mandato o un contratto nell'ambito del presente Accordo, sarà interpretato come atto illecito o pratica corrotta. Qualsiasi atto di tale natura costituirà ragione sufficiente a giustificare la disdetta del presente Accordo, dell'assegnazione del conseguente aiuto oppure ad adottare qualsiasi misura correttiva prevista dalla legge applicabile.

Art. 9 Coordinamento e procedure

1. Ciascun progetto previsto dal presente Accordo è oggetto di un accordo specifico tra i partner del progetto; tale accordo disciplina in dettaglio i diritti e gli obblighi dei singoli partner del progetto in conformità al diritto e ai regolamenti afgani.
2. Allo scopo di evitare doppij e sovrapposizioni con progetti realizzati da altri donatori e garantire la massima efficacia dei progetti, le Parti forniscono e condividono tutte le informazioni necessarie per un coordinamento efficace.
3. Per quanto concerne l'Afghanistan, il coordinamento complessivo per l'attuazione del presente Accordo è garantito dal Ministero delle finanze.
4. Per quanto concerne la Svizzera, l'intero coordinamento è garantito dalla DSC. L'Ufficio della DSC in Afghanistan funge da tramite per le autorità afgane ai fini dell'attuazione e del monitoraggio dei progetti.
5. Le Parti si impegnano a informarsi reciprocamente in modo dettagliato sui progetti realizzati nell'ambito del presente Accordo. A tal fine, nella fase di realizzazione, si scambiano informazioni a intervalli periodici a tutti i livelli in merito all'avanzamento dei progetti finanziati nel quadro del presente Accordo.
6. Le Parti monitorano su base annua l'attuazione del presente Accordo attraverso il Dialogo per la cooperazione allo sviluppo. Il Dialogo per la cooperazione allo sviluppo è presieduto dal Ministero delle finanze afgano, è composto da funzionari di alto livello di entrambe le Parti ed esamina e discute gli impegni congiunti e i risultati raggiunti tramite il presente Accordo.
7. Le Parti adottano misure reciproche per fornire informazioni su questioni tecniche, amministrative, contabili, finanziarie o di altro genere. Le informazioni facilitano l'identificazione, la valutazione, la pianificazione e l'attuazione di attività di cooperazione previste nel presente Accordo e negli accordi stipulati a norma del paragrafo 1 del presente articolo.
8. Le Parti utilizzano la Banca dati per l'aiuto allo sviluppo (Development Aid Database, DAD) per condividere i dati complessivi e a livello di progetto/programma relativi agli impegni e ai pagamenti quale ciclo di dati ufficiale e in conformità alle linee guida sulla comunicazione di dati concernenti l'aiuto.

9. L'Afghanistan garantisce che le informazioni riguardanti l'Aiuto pubblico allo sviluppo della Svizzera siano comunicate e rese note al pubblico.

Art. 10 Durata

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica scritta in cui le Parti certificano reciprocamente, per via diplomatica, l'adempimento dei requisiti legali interni necessari per l'entrata in vigore del presente Accordo.
2. L'Accordo rimane in vigore finché una delle Parti non informa l'altra per scritto, con un preavviso di sei mesi, della sua intenzione di denunciarlo.
3. In caso di denuncia del presente Accordo, le disposizioni dello stesso continueranno a essere applicate a tutti i progetti convenuti prima della sua denuncia.

Art. 11 Modifiche

Il presente Accordo può essere modificato o completato con il consenso di entrambe le Parti.

Art. 12 Risoluzione di controversie

Eventuali controversie risultanti dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Accordo saranno risolte per vie diplomatiche.

Fatto a Kabul il 15 Hout 1396 equivalente al 6 marzo 2018 in lingua tedesca, dari e inglese. In caso di divergenze d'interpretazione, fa fede la versione inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:
Thomas Kolly

Per il Governo
della Repubblica islamica di Afghanistan:
Eklil Hakimi

